REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 6 giugno 1978

relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione 1967/68-1970

(78/529/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, per la liquidazione dei conti dei periodi di contabilizzazione 1967/68-1970, che interessa unicamente gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, è opportuno limitare ad una sola operazione i movimenti di fondi relativi ai quattro periodi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I contributi finanziari degli Stati membri, calcolati in conformità dell'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], e degli articoli 2 e 7 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune [3], sono devoluti alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

2. I contributi finanziari espressi in unità di conto sono convertiti in moneta nazionale ed iscritti da ciascuno Stato membro a credito del conto aperto a favore della Commissione presso la Tesoreria o l'organismo designato dallo Stato membro.

3. L'iscrizione di cui al paragrafo 2 si effettua in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 2

1. Ai fini della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento delle spese del Fondo, sezione garanzia, la Commissione tiene, a nome di ciascuno Stato membro, un conto per periodo di contabilizzazione sul quale :

— sono accreditati gli importi da rimborsare allo Stato membro in applicazione delle decisioni adottate conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [4] e

— sono addebitati i contributi dello Stato membro, calcolati secondo le disposizioni valide per tale periodo di contabilizzazione in base ai dati disponibili al momento della decisione.

2. La Commissione notifica a ciascuno Stato membro il saldo del rispettivo conto.

3. I conti di cui al paragrafo 1 sono tenuti e chiusi in unità di conto.

Articolo 3

1. Entro un mese dalla notifica del saldo gli Stati membri debitori versano, per il complesso dei periodi 1967/68-1970, le somme a loro carico. I versamenti sono effettuati nella rispettiva moneta nazionale sui conti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in base alla parità in vigore il 31 dicembre 1970.

2. Entro due mesi dalla notifica del saldo gli Stati membri creditori ricevono dalla Commissione, per il complesso dei periodi 1967/68-1970, un versamento effettuato nella rispettiva moneta nazionale in base alla parità in vigore il 31 dicembre 1970.

---

[1] GU n. C 131 del 5. 6. 1978, pag. 77.
[2] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
[4] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

Articolo 4

Una tabella particolareggiata relativa alla chiusura dei conti per i periodi 1967/68-1970 è pubblicata in allegato al conto di gestione della Comissione di cui all'articolo 73 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

Articolo 5

Le spese imputabili per i periodi di contabilizzazione « secondo semestre 1969 » e « anno 1970 » e non ancora pagate al momento della chiusura dei conti di tali periodi sono finanziate conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [3].

Articolo 6

Il regolamento finanziario del 5 febbraio 1964, che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [4], nonché l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2030/73 del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione 1967/68-1970 [5], sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Lussemburgo, addì 6 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN

---

(1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13
(3) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 599/64.
(5) GU n. L 207 del 28. 7. 1973, pag. 1.